

COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F

(Imposta sul reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.
2	Determinazione dell'aliquota.
3	Versamento
4	Rinvio a disposizioni di legge e dinamicità regolamentare.
5	Entrata in vigore.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF si applica, a decorrere dall'1/1/2009, nella misura dello **0,8%**;
2. Le modifiche all'aliquota sono determinate annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27.12.2006
3. La deliberazione della determinazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio, 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta, nella misura deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;